

Spett.le ARERA - Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente

Audizione del 23 luglio 2020 in materia di servizi pubblici ed emergenza COVID-19, con particolare riferimento alle possibili azioni regolatorie per fronteggiare gli effetti dell'emergenza e rimettere in moto i processi.

Osservazioni di A.R.T.E.

Premessa

Il presente documento contiene le osservazioni dell'Associazione Italiana Reseller e Trader dell'Energia (di seguito A.R.T.E.), presentate in occasione dell'Audizione del 23 luglio 2020 in materia di servizi pubblici ed emergenza COVID-19, con particolare riferimento alle possibili azioni regolatorie per fronteggiare gli effetti dell'emergenza e rimettere in moto i processi.

A.R.T.E. - Associazione di Reseller e Trader dell'Energia, conta più di 110 operatori, oltre i 2 miliardi di fatturato aggregato, più di 3000 dipendenti, con circa 1 Milioni di contatori serviti in Italia, con lo scopo di affrontare in coesione le difficoltà comuni del settore e creare progetti di crescita.

L'Associazione, nonostante la recente costituzione, ha instaurato un dialogo trasversale con le Istituzioni, manifestando le proprie preoccupazioni in merito all'allarmante scenario economico determinato dalla situazione emergenziale di contenimento del COVID-19, con il rischio, sempre più attuale, di veder compromessa la sopravvivenza stessa del mercato libero dell'energia.

Preliminarmente, A.R.T.E., intende manifestare il proprio riconoscimento riguardo l'attenzione profusa dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente, in merito agli spunti offerti nei contraddittori con l'Associazione e il dialogo costruttivo avviato.

Osservazioni generali

La sopraggiunta sospensione delle attività commerciali e di impresa ha immediatamente avuto pesanti ripercussioni su tutto il mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e sulle aziende che vi operano, rendendo estremamente difficoltoso, se non impossibile per le stesse, il puntuale adempimento delle reciproche obbligazioni contrattuali.

Parimenti, l'effetto della dichiarazione di Pandemia avvenuta in data 11 marzo u.s. ad opera dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha amplificato nei rapporti commerciali il ricorso alle esimenti dell'impossibilità sopravvenuta e della causa di forza maggiore.

Anche l'auspicabile intenzione di differire i termini di pagamento degli obblighi fiscali, sembra essere poi ad esclusivo appannaggio di poche aziende: il limite previsto di 2 Milioni di fatturato per l'accesso al beneficio prima e del calo del fatturato del 30% rispetto all'anno precedente (non si parla di calo degli incassi) nei decreti legge successivi, non può armonizzarsi infatti con le dinamiche contabili del nostro settore dove, diverse componenti di bilancio, hanno la natura di un servizio di incasso per conto terzi, ma senza principi di solidarietà e condivisione del rischio di impresa.

Attualmente appare chiara l'oggettiva asimmetria tra gli utenti, ai quali sono state e vengono concesse ulteriori dilazioni di pagamento delle bollette e i venditori per i quali, invece, permane l'obbligo di adempiere, alle relative scadenze, di tutti i pagamenti nei confronti della filiera, con aggravio delle procedure di recupero del credito.

Le obbligazioni gravanti su trader e rivenditori nei confronti dei restanti attori della filiera quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: distributori, trasportatori, gestori di rete, Agenzia delle Dogane, non risultano né sospese né, tantomeno prorogate; con grave pregiudizio per l'ordinaria attività economica di molti operatori che, se da un lato sono costretti a subire il mancato pagamento di una parte rilevante della clientela, dall'altro sono tenuti al normale assolvimento degli oneri economici nei confronti della filiera.

Ed infatti, questa Ill.ma Autorità sottolinea, nelle premesse della Delibera 219/2020/R/com come l'allungamento dei termini delle procedure di costituzione in mora necessarie per avviare le procedure di sospensione delle forniture, vada non solo ad aggravare il già complesso sistema di recupero dei crediti da parte degli operatori energetici, determinando "omissis...un aumento dello scoperto minimo dell'attività di fornitura di energia elettrica e gas ", ma vada anche a discapito di tutti quei clienti virtuosi che pagano con puntualità le proprie bollette.

La suddetta circostanza rappresenta, infatti, un incentivo al fenomeno del cd. "turismo energetico", caratterizzato da condotte opportunistiche dei clienti finali che, migrando da un fornitore all'altro, evitano il distacco delle forniture lasciando dietro di sé numerose fatture impagate e creando una perdita economica nell'intero sistema energetico a danno di operatori e utenti virtuosi; conseguenza di tale fenomeno è l'aumento indiscriminato dei prezzi delle forniture, con evidente pregiudizio del mercato del *retail*.

La tutela del credito di rivenditori e trader è pressoché azzerata, ad esclusivo appannaggio degli operatori integrati della Distribuzione, in totale dispregio dei dettami fondamentali della concorrenza.

Osservazioni particolari

1. Eccessivo allungamento dei termini entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento ai sensi dei TIMOE e del TIMG;

In primo luogo, va evidenziato come la dilazione dei tempi necessari per procedere con la richiesta di sospensione al Distributore competente, risulti eccessiva rispetto alle finalità perseguite con le procedure di morosità.

Ed infatti, diversamente dalla precedente disciplina, che articolava i termini per poter procedere alla sospensione della fornitura sulla base dei differenti canali di comunicazione utilizzati (10 giorni solari in caso di invio tramite PEC, 15 giorni solari in caso di invio di raccomandata con prova della data di invio, 20 giorni solari in caso di invio di raccomandata di cui non si potesse provare la data di invio) ,la delibera 219.2020 introduce dei termini fissi, articolati sulla base della tipologia del cliente:

- 25 giorni solari per i clienti connessi in bassa tensione;
- 40 giorni solari per i clienti connessi in media tensione e per le forniture di gas naturale.

Tale lasso temporale, oltre a disincentivare gli utenti a provvedere nel breve termine al pagamento delle fatture insolute, concede agli stessi il tempo necessario per procedere con un cambio di fornitore, senza contare che, nel frattempo, saranno altresì scadute le fatture emesse nel mese successivo, ancora non azionabili con la costituzione in mora.

2. Decorrenza dei termini per presentare la richiesta di sospensione della fornitura

In secondo luogo, va evidenziato come ad aggravare la previsione dell'allungamento dei termini, vi sia anche la circostanza per la quale questi debbano decorrere "dalla data di notifica della comunicazione".

L'impiego di tale formula determina non poche criticità sul piano del rispetto dei termini per presentare la richiesta di sospensione della fornitura.

Come noto, attraverso l'atto di notifica si porta a conoscenza un determinato documento o atto processuale ad uno o più soggetti individuati e che, se effettuata ed avvenuta nel rispetto dei parametri di legge richiesti, fa presumere che l'atto sia stato portato a conoscenza del destinatario.

Ciò premesso, si evidenzia come la "notifica" di una raccomandata per compiuta giacenza, ad esempio, determini inevitabilmente un allungamento dei termini di ulteriori 30 giorni

che, sommandosi a quelli introdotti dalla delibera 219/2020/R/com, rendono ancor più gravose le attività di recupero del credito, provocando il citato "aumento dello scoperto minimo" dell'attività di fornitura di energia elettrica e gas.

Senza contare le problematiche derivanti dalla continua irreperibilità di molti utenti finali domestici.

La delibera, abolendo la distinzione dei termini sulla base del canale prescelto per l'invio della costituzione in mora, finisce con il porre sullo stesso piano due strumenti di comunicazione profondamente diversi tra loro, la raccomandata e la PEC, caratterizzati da differenti tempi di invio e ricezione, nonché da differenti presupposti utili al perfezionamento dell'invio.

La suddetta previsione, oltre a destare incertezza negli operatori, rende insostenibile per questi ultimi le morosità degli utenti finali, generando perdite immediate non recuperabili attraverso le lungaggini imposte dal Sistema Indennitario, nonostante le estensioni operate dalla delibera 593/2017/R/com e le modifiche apportate al TISIND.

3. Soppressione dell'art. 3.4 del TIMOE

Preme evidenziare, altresì, la soppressione dell'art. 3.4 del TIMOE.

L'articolo in esame prevedeva per gli operatori che nei 90 giorni successivi alla data dell'ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità , l'obbligo di inviare una nuova costituzione in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente comunicazione cui sia seguita la richiesta di sospensione della fornitura, provocando una riduzione significativa dei termini entro cui il cliente era tenuto a provvedere al pagamento e dei termini utili per procedere alla presentazione di nuova richiesta di sospensione.

Tale previsione normativa, consentiva di snellire le procedure di recupero del credito, rappresentando un valido deterrente contro le condotte opportunistiche degli utenti finali morosi.

L'abolizione di tale articolo concorre dunque ad aggravare le illustrate criticità derivanti dall'allungamento dei termini per provvedere al pagamento concessi all'utente finale.

4. Allungamento dei termini concessi al Distributore per effettuare l'intervento di sospensione della fornitura ai sensi dell'art. 5 del TIMOE

La delibera 219/2020/R/com ha contemplato anche un allungamento dei termini entro cui il Distributore competente può procedere con la sospensione della fornitura nei confronti degli utenti alimentati in bassa tensione, che potrà avvenire:

i. entro 8 giorni utili, <u>decorsi 15 giorni dal ricevimento della richiesta,</u> con riferimento a punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio;

ii. entro 5 giorni utili <u>decorsi 15 giorni dal ricevimento della richiesta</u>, con riferimento a punti di prelievo connessi in bassa tensione diversi da quelli di cui alla precedente lettera i).

Anche questa previsione introdotta dalla delibera 219/2020/R/com, unitamente a quelle sin qui illustrate, rende insostenibile l'aumento dello scoperto, incentivando i clienti finali a cambiare facilmente fornitore senza provvedere al pagamento delle fatture insolute.

5. Estensione della disciplina del Sistema Indennitario

Nell'ottica di adeguare il livello di indennizzo e della componente C^{MOR} come previsto da ARERA nelle premesse della delibera 219/2020/R/com, A.R.T.E. condivide la previsione di estendere la disciplina del Sistema Indennitario anche alle Medie Tensioni, nonché di ricomprendere i crediti relativi a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi alla fornitura di energia elettrica o gas naturale degli ultimi 5 mesi (non più 4, come previsto in precedenza).

Tuttavia, sebbene lo strumento consenta agli operatori di recuperare gran parte dei crediti rimasti insoluti, lo stesso non può comunque sostituire il carattere deterrente delle costituzioni in mora ante delibera 219/2020/R/com, che consentiva agli operatori di recuperare il credito nell'immediato garantendo la sostenibilità economica di morosità temporanee.

Proposte di modifica

Al fine di garantire un adeguato contemperamento tra esigenze degli operatori e quelle dei clienti finali, A.R.T.E. auspica un intervento dell'Autorità diretto alla ricostituzione dello status quo ante delibera 219/2020/R/com per ciò che concerne il recupero immediato del credito, attraverso un'implementazione di tali procedure, oltre all'estensione dell'applicazione della componente Cmor anche ai casi di cessazione amministrativa

Inoltre, l'Associazione auspica un intervento dell'Autorità garantista del delicato equilibrio tra la posizione di rivenditori e trader, rispetto ai provvedimenti di tutela adottati nei confronti dei clienti finali.

A sommesso avviso di A.R.T.E., al fine di garantire il principio della certezza del diritto e nell'ottica di snellire le procedure di recupero del credito, sarebbe opportuno:

- prevedere, nell'ottica del contemperamento delle esigenze di utenti finali ed operatori, una riduzione dei termini entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento ai sensi dei TIMOE e del TIMG;
- in subordine, qualora la suddetta richiesta non fosse accoglibile, prevedere la decorrenza dei termini concessi al cliente per provvedere al pagamento dalla data di invio della comunicazione al cliente, così come originariamente previsto dal TIMOE e dal TIMG; ciò anche al fine di scongiurare eventuali errori da parte degli operatori, che potrebbero in tal modo pregiudicare gli utenti finali, con il rischio di compromettere i già fragili rapporti commerciali del mercato libero;
- ripristinare la riduzione dei termini in caso di invio di costituzione in mora nei 90 giorni successivi alla data dell'ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità;
- prevedere un'abbreviazione dei termini utili alla riduzione della potenza disponibile, attualmente fissati in 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte del Distributore, nonché abbreviare il termine di 15 giorni che attualmente è richiesto prima di procedere, in costanza di mora, con la sospensione definitiva della fornitura;
- prevedere che i venditori di energia elettrica e gas corrispondano alle imprese di distribuzione e trasporto il gettito derivante dalle tariffe di trasporto, distribuzione e gestione del contatore, dagli oneri generali di sistema e dispacciamento fatturati presso i clienti finali, solo se effettivamente riscossi.
- prevedere l'esclusione degli obblighi di anticipazione da parte dei venditori di energia elettrica e gas delle tariffe di trasporto, distribuzione e gestione del contatore, dagli oneri generali di sistema e dispacciamento fatturati degli oneri generali di sistema non riscossi;
- prevedere l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento delle tariffe di trasporto, distribuzione e gestione del contatore, dagli oneri generali di sistema;
- prevedere l'autocertificazione, da parte dei clienti finali, delle situazioni di necessità nel caso di richieste di dilazione dei termini di pagamento delle bollette (es. per i privati cassa integrazione, perdita lavoro; per i business chiusura dell'attività economica, situazione finanziaria precaria);

- prevedere la concessione, ai fornitori di energia, di diluire i pagamenti lungo la filiera in relazione ai mancati incassi. È possibile prevedere anche in questo caso un meccanismo di autocertificazione soggetto a verifica e/o asseverazione di un certificatore / revisore indipendente e/o modalità aggregate (a forfait) di stima della morosità incrementale;
- prevedere la creazione di un data-base dei cattivi pagatori, alla stregua di altri settori delle utilities quali, ad esempio, la telefonia, nonché di altri settori come quello bancario. Tale strumento consentirebbe di allocare in maniera efficiente le risorse.

Tanto premesso, si richiede l'intervento dell'Autorità al fine di adottare le misure suggerite e volte alla tutela degli operatori che garantiscono una fornitura capillare sul territorio nazionale.

Ci preme, in sede di epilogo, manifestare un suggerimento già anticipato dal nostro Portavoce nel corso dell'ultima udienza.

Come già applicato in altri mercati commerciali, una possibile panacea applicativa, consisterebbe nel procedere con la fatturazione in acconto per il mese successivo, risolvendo con l'introduzione di tale meccanismo tutte le problematiche sin qui evidenziate, oltre all'annoso problema dell'incolpevole sottocapitalizzazione di tante imprese, per un settore che opera in un regime di servizio di incasso per conto di terzi, non remunerato, e con il rischio del credito integralmente assorbito.

Nell'auspicio di aver fornito un contributo utile, ringraziamo nuovamente per la proattività dimostrata.

Pag. 6|6

Avv. Marco Tonino Ferraresi